

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 13 aprile 2016

Parere sull'atto comunitario n. 122:

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016) 108)

La Commissione, esaminato l'atto comunitario in titolo,

considerato che:

- le due proposte di regolamento sulle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016) 106 e 107) costituiscono lo sviluppo delle due precedenti, già presentate il 16 marzo 2011 (COM(2011) 126 e 127), aventi quale obiettivo di: trattare in modo coerente i regimi patrimoniali delle coppie all'interno di un'unica legge applicabile da parte di una sola autorità; permettere alle coppie sposate di scegliere la legge applicabile ai loro beni; aumentare la certezza del diritto per le unioni registrate con carattere internazionale, applicando ai beni della coppia, come regola generale, la legge dello Stato di registrazione;

- sulle proposte presentate il 16 marzo 2011 non è stato possibile raggiungere un accordo, né era ragionevole attendersi un accordo in termini condivisibili, come attestato dal Consiglio nella sessione del 3 dicembre 2015. Ciò anche in quanto la base giuridica delle due proposte era l'articolo 81, paragrafo 3, del TFUE, concernente la cooperazione giudiziaria in materia civile relativa ad aspetti connessi con il diritto di famiglia, per la quale il Trattato prevede la procedura speciale della deliberazione all'unanimità del Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo;

- nonostante le ampie consultazioni svoltesi nel corso dell'*iter* legislativo delle due proposte succitate, e quindi anche nel corso della Presidenza italiana del 2014, il carattere politicamente sensibile dei temi trattati ha fatto emergere difficoltà in alcuni Stati membri, i cui ordinamenti giuridici non prevedevano gli istituti del matrimonio tra persone dello stesso sesso e/o dell'unione registrata, né – sebbene i futuri strumenti non imponessero di introdurre nella legislazione interna istituti sconosciuti – era possibile escludere che, dal

Al Presidente
della 2^a Commissione permanente
S E D E

riconoscimento nel loro Paese degli effetti patrimoniali di tali istituti negli Stati membri in cui erano ammessi, potessero derivare effetti indiretti sul diritto di famiglia nazionale;

- dal dicembre 2015 al febbraio 2016, diciassette Stati membri dell'Unione (Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria e Finlandia) hanno quindi richiesto alla Commissione europea di attivare le procedure per procedere ad una cooperazione rafforzata tra loro nei settori riguardati dalle due proposte in titolo e in tal senso è pregiudiziale l'approvazione della proposta di decisione in esame;

valutato che:

- la proposta di decisione si basa sull'articolo 329, paragrafo 1, del TFUE e che si ritengono sussistenti i presupposti fattuali e giuridici che legittimano l'utilizzo dell'istituto della cooperazione rafforzata ai sensi dell'articolo 20 del TUE: si tratta di settori ricadenti nelle competenze non esclusive dell'Unione, essendo, le norme, relative a conflitti di leggi in materia di diritto di famiglia; le misure promuovono la realizzazione degli obiettivi dell'Unione e rafforzano il processo di integrazione; partecipano almeno nove Stati membri; sussiste il presupposto della *ultima istanza*, poiché gli obiettivi della cooperazione rafforzata, come riscontrato al Consiglio del 3 dicembre 2015, non possono essere perseguiti dall'Unione nel suo insieme (e quindi a 28);

- l'atto in titolo non è sottoposto allo scrutinio di sussidiarietà e proporzionalità;

- la proposta di decisione si limita ad autorizzare i diciassette Stati membri dell'Unione ad instaurare tra di loro una cooperazione rafforzata con riferimenti ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (articolo 1).

valutata la relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

si esprime una valutazione positiva con riferimento alla proposta di decisione volta alla istituzione di una cooperazione rafforzata nei settori in esame.

Si ritiene, invero, la stessa, portatrice di vantaggi per tutti i cittadini europei dei diciassette Stati membri interessati, senza per questo arrecare alcuno svantaggio ai cittadini europei dei restanti Stati membri, che potrebbero peraltro successivamente aderire alla cooperazione rafforzata, ai sensi dell'articolo 328 del TFUE.

Nadia Ginetti